



COMUNE di MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

INDICE

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI E IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateazione	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	5

PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	6
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	6
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	6

PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	7
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	7
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	8

PARTE IV - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	9
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	9
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	9
Articolo 4 – Importi dovuti	10
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	10



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

Articolo 6 – Diniego della definizione	11
Articolo 7 – Sospensione del processo	11

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni	12
Articolo 2 – Trattamento dei dati personali	12
Articolo 3 – Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria.....	12
Articolo 4 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali	12

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI E IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora iscritte a ruolo.

2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, limita la definizione agevolata alle seguenti entrate: IMU, TARI, imposta di soggiorno e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (CdS). Restano escluse le ulteriori entrate patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti per **IMU** e **TARI** risultanti da accertamenti divenuti esecutivi relativi ai periodi **2019, 2020** possono essere estinti versando le **somme dovute a titolo di capitale e quelle a titolo di rimborso delle spese di notificazione degli atti.**

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o entrambe le seguenti circostanze:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento emesso entro il 31 dicembre 2025.



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

3. Il Comune, su istanza del contribuente (Allegato A) da presentarsi **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunica **nei successivi 30 giorni**, l'ammontare delle pendenze del contribuente che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta all'indirizzo PEC del Comune (protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it) o tramite **consegna a mani** presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, la propria volontà di avvalersene.

2. Il contribuente presenta entro **15 giorni dal riscontro dell'Ente**, apposita dichiarazione (Allegato B), con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet contestualmente alla pubblicazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il contribuente indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

3. Il Comune **entro 30 giorni** notifica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, con spese a carico degli stessi, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **30 del mese successivo**;

b) versamento nel numero massimo di **diciotto rate mensili** di pari ammontare la prima delle quali con **scadenza al 30 del mese successivo** e le restanti rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese;

3. Ai fini dell'adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi tipologia vantati dal contribuente nei confronti dell'Ente.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale del 1,6% annuo.

5. In caso di pagamento rateale la **rata minima da versare non potrà essere inferiore ad euro 50,00**.

6. Con la notifica di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata, non producendo effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Pertanto, sarà dovuta solo la sorte capitale residua non ancora pagata.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai contribuenti ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, **il contribuente indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi**. Il contribuente deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il contribuente si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del contribuente, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 31/12/2025.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2025;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale di quanto dovuto ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 - Perfezionamento della regolarizzazione

1. L'istanza di regolarizzazione di omessi versamenti rateali deve avvenire **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento**;
2. La regolarizzazione di cui all'articolo 2.2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.**



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2.2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi ad IMU, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di categoria D.
- c) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi all'imposta di soggiorno.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto fino all'anno di imposta 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione fino all'anno di imposta 2025

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, con esclusione di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3.3, comma 2.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta all'indirizzo PEC del Comune (protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it) o tramite **consegna a mani** presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, la propria volontà di avvalersene. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, su istanza del contribuente (Allegato A) da presentarsi **entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento**, comunica **entro i 30 giorni successivi**, l'ammontare delle pendenze del contribuente che possono essere oggetto di definizione agevolata.

3. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il contribuente manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, presentando **entro 15 giorni**, apposita dichiarazione (Allegato B), con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet contestualmente alla pubblicazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il contribuente indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

4. Il Comune **entro 30 giorni** notifica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, con spese a carico degli stessi, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

c) versamento unico: entro il 30 del mese successivo;

d) versamento nel numero massimo di **diciotto rate mensili** di pari ammontare la prima delle quali con **scadenza entro il 30 del mese successivo** e le restanti rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese;

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale del 1,6% annuo.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il mancato pagamento nei termini della prima ed unica rata delle somme dovute ai fini della presente definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica della definizione agevolata accordata.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni lavorativi rispetto alla scadenza stabilita, di due rate consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

PARTE IV - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 31 Dicembre 2025.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, entro la data del 31 Dicembre 2025, al Comune di Minervino di Lecce per quanto attiene ICI, IMU, TARES, TARI e TASI.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia (Allegato C) di cui all'articolo 2 deve essere presentata **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento**. La domanda deve redigersi su modello predisposto dal Comune che è reso disponibile sul proprio sito internet, contestualmente alla pubblicazione del presente regolamento.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 31 Dicembre 2025.

In particolare, la **definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1.**

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Dagli importi dovuti sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

4. Gli importi dovuti sono liquidati direttamente dal contribuente, con le modalità previste nel successivo articolo 5.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, attenendosi ai seguenti criteri:

- versamento unico: entro il **30 del mese successivo**;
- versamento nel numero massimo di **diciotto rate mensili** di pari ammontare la prima delle quali con **scadenza al 30 del mese successivo** e le restanti rate con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese;

2. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza invierà l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

3. Nel caso di opzione per il versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi con applicazione del tasso legale vigente di 1,6%.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata, non producendo effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

5. In caso di pagamento rateale la rata minima da versare non potrà essere inferiore ad **Euro 50,00**.

6. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

7. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

8. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

1. Il comune assicura l'utilizzo di strumenti digitali per istanze, protocollazione, comunicazioni, pagamenti e rendicontazione.

2. Ogni istanza è identificata da codice di protocollo, acquisito nel momento della presentazione dell'istanza.

3. Le comunicazioni con l'ufficio avvengono tramite mail/pec o presso lo sportello dello stesso.

4. Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta al **Protocollo dell'Ente o all'indirizzo PEC del Comune (protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it)**, la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Articolo 2 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Minervino di Lecce, responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Articolo 3 – Monitoraggio e rendicontazione

1. L'Ufficio Tributi, con la Ragioneria, predispone report periodici su: numero istanze, importi definiti, incassi, scadenze, impatto su residui e crediti di difficile esigibilità.

Articolo 4 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Minervino di Lecce. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia.

2. Il presente regolamento disciplina aspetti specifici, che non confliggono con i regolamenti generali precedentemente emanati, i quali restano validi.



COMUNE di MINERVINO DI LECCE

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.